TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Campania – Napoli: Il Sezione, 16 luglio 1998, n. 2425.

L'art. 74, quinto comma, del D.P.R. 570/1960 prescrive che l'Ufficio centrale trasmette "subito" al Prefetto copie del secondo verbale, senza aggiungere né una specificazione temporale né una comminatoria di nullità delle operazioni.

La facoltà di dichiarare ulteriori collegamenti tra liste, rispetto a quelli del primo turno, (art. 6, c. 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81) deve essere esercitata entro sette giorni dalla prima votazione e non entro sette giorni dalla conoscenza di quei risultati.

Omissis.

Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente con la prima doglianza, non sussiste l'obbligo per l'Ufficio Centrale di trasmettere il verbale delle operazioni elettorali al Prefetto nelle 24 ore successive alla chiusura delle operazioni di scrutinio delle singole sezioni, non essendo tale obbligo prescritto dagli artt. 70, 72 e 74 del D.P.R. n. 570 del 1960, né desumibile dagli artt. 14 e 15 della legge n. 108 del 1968 (che si riferiscono alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario).

Solo l'art. 74 cit. prevede al comma 5 che il secondo esemplare del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale deve essere subito trasmesso al Prefetto.

Tale norma, tuttavia, non reca alcuna altra specificazione di carattere temporale e non prevede alcuna comminatoria di nullità per l'ipotesi di sua inosservanza.

A prescindere dalle osservazioni che precedono, la censura proposta è comunque palesemente infondata in punto di fatto.

Nella fattispecie in esame risulta *per tabulas* (oltre che per ammissione dello stesso ricorrente), che il Presidente dell'Ufficio Centrale Elettorale del Comune di ... ebbe a comunicare al Prefetto di ..., al Presidente della Commissione Elettorale Circondariale ed al Commissario Straordinario del Comune di ..., le risultanze di cui al verbale dell'Ufficio Centrale specificando il nominativo dei due candidati ammessi al ballottaggio.

La suddetta comunicazione venne effettuata in data 18 novembre 1997 (con nota acquisita in pari data al protocollo generale del Comune di ..., al numero 30571) e quindi nelle 24 ore dall'insediamento dell'Ufficio, avvenuto in data 17 novembre 1997.

A questo punto, stante la pubblicità degli atti del procedimento elettorale (di cui sono espressione gli artt. 70 e 74 del D.P.R. n. 570 del 1960, nella parte in cui sanciscono il diritto di ogni elettore di prendere conoscenza dei verbali di sezione e del verbale dell'Ufficio Centrale, nonché il diritto dei rappresentanti di lista di assistere alle operazioni dell'Ufficio Centrale), è evidente che i candidati ammessi al ballottaggio non possono giuridicamente imputare ad altri che a sé stessi l'asserita mancata conoscenza di tali atti, "conoscibili" fin dal 18 novembre 1997. Per quanto riguarda invece la seconda censura di ricorso, parimenti la stessa non può essere condivisa, nella misura in cui postula un'interpretazione della norma non rispondente né al suo chiaro tenore testuale, né alla sua finalità.

L'art. 6 comma 7 della L. 25 marzo 1993 n. 81, infatti, così recita:

"Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate".

La formulazione della norma è chiarissima: la facoltà di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno va comunque esercitata entro sette giorni "dalla prima votazione", e non (come sembra invece sostenere il ricorrente) entro sette giorni dalla conoscenza dei risultati della prima votazione.

Del resto, una diversa interpretazioni della norma, in esame, si porrebbe in contrasto non soltanto con il suo chiaro tenore letterale, ma anche con la ratio, che è quella di assicurare la governabilità dell'Ente favorendo le ulteriori aggregazioni anche al secondo turno di votazioni, ma entro un termine certo e ragionevolmente congruo, al fine di contemperare, da un lato, l'esigenza dei due candidati di accordarsi sugli "ulteriori" apparentamenti e dall'altro, quella dell'elettorato di avere il tempo necessario per effettuare una scelta ponderata e responsabile tra le due coalizioni.

E' evidente, in questa ottica, che la possibilità di "ulteriori" collegamenti in vista del ballottaggio deve essere cristallizzata ad una data certa (non variabile, a seconda della conoscenza dei candidati), e che tale data non può essere che quella corrispondente alla esatta metà del periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione. Pertanto, coerentemente alla previsione di cui al comma 5 dell'art. 6 della legge n. 81 del 1993 (secondo cui il ballottaggio tra i due candidati alla carica di Sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti deve avvenire "la seconda domenica successiva" a quella del primo turno), il Legislatore ha stabilito, al successivo comma 7 della stessa disposizione normativa, che la facoltà di dichiarare il collegamento con ulteriori liste può essere esercitata "entro sette giorni dalla prima votazione". *Omissis*.